



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INDUSTRIALI IN ZONA
AGRICOLA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/3/2010.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 4/5/2010.

ART. 1

Ambito

1.1. Nei limiti della vigente normativa nazionale e regionale che regola la materia ed in conformità al Piano Energetico Ambientale Regione Sicilia (approvato con delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009 ed emanato con Decreto Presidenziale 9 marzo 2009, pubblicato sulla GURS Parte I n. 13 del 27 marzo 2009), il presente regolamento comunale disciplina l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kwp su terreni siti in zona agricola del territorio comunale.

1.2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento, gli impianti fotovoltaici che, seppur ricadenti in zona agricola, abbiano potenza inferiore a 20 kwp..

1.3. Inoltre, sono esclusi gli impianti fotovoltaici di tipo domestico e/o aziendale, da posizionarsi sulle coperture di edifici, facciate, manufatti e pertinenze in genere, sempreché non superino 20 KWp..

1.4. Gli impianti di cui al primo comma possono essere integrati, parzialmente integrati e non integrati, secondo le definizioni normative vigenti.

ART. 2

Individuazione zone in cui vige il divieto installazione d'impianti

2.1. Le zone in cui sono vietate le installazioni degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelle sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, derivante da norma statale o regionale, oppure a vincolo instaurato per la salvaguardia di habitat naturali o dovuto a prossimità alle dighe artificiali.

ART. 3

Opere di mitigazione ambientale

3.1. Ogni intervento progettuale, concernente gli impianti di cui al presente regolamento, è di minimo impatto visivo e prevede –ove occorra- le opportune opere di mitigazione ambientale.

3.2. Le opere di mitigazione ambientale sono finalizzate ad attutire l'interferenza visiva, anche con efficaci barriere arboree o arbustive e tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse monumentale o artistico.

3.3. Gli interventi progettuali devono garantire il più possibile la naturale permeabilità dei siti.

3.4. La realizzazione degli impianti di cui al presente regolamento è sempre subordinata alla condizione che sia realizzata, al loro confine, una fascia arborea di protezione e separazione, della larghezza di almeno 10 metri, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti medesimi.

ART. 4

Salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggio rurale

4.1. Nell'ubicazione degli impianti si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e colturale e del paesaggio rurale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 13 che individua i distretti rurali e quelli agro-alimentari di qualità.

ART. 5

Dismissione degli impianti non attivati - cauzione

5.1. In forza del presente regolamento gli impianti realizzati esclusivamente con provvedimento abilitativo comunale di natura urbanistica e/o edilizia e non attivati (cioè quelli che non erogano energia elettrica per qualsivoglia causa, entro 2 anni dall'ultimazione) devono essere immediatamente smontati a cura del proprietario o dell' avente diritto, con rimessa in pristino degli eventuali corpi, manufatti e accessori, previa comunicazione al Comune.

5.2. E' altresì comunicata al Comune la fine dei lavori di smontaggio, rimozione e riduzione in pristino, producendo a cura della ditta certificazione di avvenuto conferimento dei materiali in discarica autorizzata.

5.3. La ditta, per ottenere il provvedimento abilitativo alla realizzazione degli impianti, presenta anche una dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a smontare e rimuovere l'impianto se lo stesso non viene attivato entro due anni dall'ultimazione dei lavori.

5.4. In caso di mancato smontaggio e rimozione, con conseguente riduzione in pristino - entro i 2 anni dall'ultimazione dei lavori - dell'impianto non attivato e delle sue pertinenze e accessori da parte della ditta proprietaria o dell' avente diritto, il Comune provvede direttamente allo smontaggio e rimozione a cura e spese della ditta proprietaria o dell' avente diritto, salve ovviamente le eventuali azioni legali correlate alla suddetta inerzia, e comunque incamerando di diritto la garanzia fideiussoria di cui all'art. 8 del presente regolamento.

5.5. In caso di avvenuto smontaggio e rimozione dell'impianto realizzato e non attivato entro i 2 anni, si procederà allo svincolo della

polizza fideiussoria a seguito di accertamento da parte di tecnici comunali dell'avvenuta rimozione e riduzione in pristino.

ART. 6

Divieto di attività edilizia diversa

6.1. Durante il periodo di vita dell'impianto fotovoltaico di cui al presente regolamento, nell'area occupata dall'impianto medesimo, non è consentita alcuna attività edilizia diversa da quella espressamente indicata nel progetto o comunque non correlata alla funzionalità dell'impianto fotovoltaico.

ART. 7

Dismissione impianti attivati

7.1. E' a carico della ditta proprietaria, o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compresi gli accessori e le pertinenze) che abbia cessato la propria funzione di generatore fotovoltaico e quindi non sia più in vita.

7.2. E' compito dell'U.T.C. di provvedere al controllo sulla regolare attività di funzionamento degli impianti installati nel territorio comunale con frequenza semestrale mediante sopralluogo.

7.3. Prima del rilascio della concessione edilizia, la ditta o l' avente diritto presenta una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia dello smontaggio dell'impianto e della bonifica dell'area, accettando in toto i contenuti del primo comma del presente articolo.

7.4. L'importo della polizza fidejussoria è rapportata al costo di dismissione come da business planning o comunque da dettagliata relazione del tecnico progettista, maggiorato del 10 per cento e rivalutato ogni tre anni in base all'indice d'inflazione rilevata dall'ISTAT.

7.5. Esaurito il periodo di vita dell'impianto, qualora la ditta proprietaria o l' avente diritto non provveda alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compresi gli accessori e le pertinenze) è diritto del Comune escutere la polizza fidejussoria al fine di attivare tutte le misure di dismissione e bonifica, restando salve le eventuali azioni legali contro la ditta o l'avente diritto inadempiente.

7.6. In caso di avvenuto smontaggio e bonifica dell'impianto , si procederà allo svincolo della polizza fideiussoria a seguito di accertamento da parte di tecnici comunali dell'avvenuta completa dismissione e bonifica.

ART. 8

Obblighi - comunicazione inizio lavori e adempimenti connessi

8.1. Prima del rilascio della concessione edilizia o dell'inizio dell'attività edilizia per la realizzazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento, la ditta sottoscrive una convenzione che regola i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

8.2. I requisiti minimi della convenzione di cui al comma precedente sono i seguenti:

- obbligo di comunicazione da parte della ditta , con almeno 15 giorni di anticipo, dell'attivazione dell'impianto;
- obbligo della ditta di corrispondere al Comune, a decorrere dall'anno in cui l'impianto viene attivato, una somma di misura compensativa annuale pari ad euro 5,00 (cinque/00) per ogni kw di potenza installati. Dette somme dovranno essere corrisposte con cadenza semestrale, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune e saranno destinate a strutture od impianti di rilievo socio-sanitario, socio-assistenziale o di riqualificazione territoriale .

8.3. Complementariamente alla realizzazione dell'impianto e contestualmente alla sua attivazione la ditta installa, a propria cura e spese, apposita segnaletica verticale sulle strade di maggiore importanza per indicare la presenza dell'impianto stesso.

8.4. Per tale segnaletica la ditta - prima del rilascio della concessione edilizia o dell'inizio dell'attività edilizia per la realizzazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento- produce dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

8.5. Trattandosi di opere di trasformazioni urbanistico-edilizie, la ditta autorizzata all'installazione ha l'obbligo di esporre, sui fronti dell'appezzamento prospettanti sulla pubblica o sulle pubbliche vie, il cartello cantiere prescritto dalla normativa vigente.

8.6. *La convenzione di cui al primo comma viene stipulata anche nel caso in cui l'installazione degli impianti fotovoltaici industriali in zona agricola sia sottoposta all'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 comma 3 del D.lgs. 387/2003.*

8.7. *la predetta convenzione viene stipulata prima del rilascio del previsto parere da parte del Comune ed è intesa a regolare l'obbligo della ditta di corrispondere al Comune – a decorrere dall'anno in cui l'impianto viene attivato – un diritto annuale pari ad euro 5,00 (cinque/00) per ogni Kw di potenza installato.*

ART. 9

Norma transitoria

9.1. Le norme del presente regolamento si applicano anche a tutte le richieste di installazioni di impianti per le quali alla data di entrata in vigore dello stesso non è stato ancora rilasciato provvedimento abilitativo *o parere comunale nell'ambito del procedimento di cui all'art. 13 comma 3 D.lgs. 387/2003.*

ART. 10

Norma di rinvio

10.1. Per quanto non previsto nel dettaglio dal presente regolamento valgono le norme statali, regionali e comunali e quelle del PEARS.